



03/04/2007-41326 P

Roma  
TELEFAX

*Avvocatura Generale dello Stato*

Via dei Portoghesi, 12 -  
00186 ROMA

Roma,  
Partenza N.  
Tipo Affare Ct. 49513/06 Sez. III  
Avv. R. Tortora

Si prega di indicare nella successiva  
corrispondenza i dati sopra riportati

Risposta a nota 17/VI/0009111 del  
29.3.2007

OGGETTO: S.I.C. c/Mi.ro Lavoro. Udienza 23.5.2007.

Si trasmette nuovamente la nota n. 149327/2006 del 19.12.2006, con l'atto di  
citazione allegato.

TELEFAX

Ministero del Lavoro e della previdenza  
Sociale  
Di. Gen. per le Politiche per  
l'Orientamento e la Formazione  
Div. VI (Vigilanza e contenzioso)  
Via Fornovo, 8  
00192 ROMA

36754561

Per il Vice Avvocato Generale  
Giorgio D'Amato  
L'Avvocato incaricato  
Roberta Tortora



Roma, 29/12/2006

*Avvocatura Generale dello Stato*

*Via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma*

*Tel. 06/68291*

*Fax. 06/68897571-06/68897608*

A.MANO

Part. N. 149327/2006

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA

PREVIDENZA SOCIALE

DIR. GEN. PER L'IMPIEGO,

ORIENTAMENTO E FORMAZIONE

VIA FORNOVO, 8

00192 ROMA

F.to DI MARTINO RUGGERO

CT/049513/2006 - Avv. TORTORA ROBERTA

E-mail - Fax :roberta.tortora@avvocaturastato.it

Citare nella risposta: numero affare e nome avvocato, in mancanza non si assicura una tempestiva risposta.

OGGETTO : MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE c/ SIC SOC

CITAZIONE DAVANTI AL TRIBUNALE

notificato il 23/11/2006.

TRIBUNALE CIVILE ROMA Udienza il 27/03/2007

Scadenza COMPARSA DI RISPOSTA il 07/03/2007

Si trasmette l'unito atto, notificato presso questa Avvocatura Generale, a codesta Amministrazione ad istanza come in oggetto.

Si prega di trasmettere, con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza degli adempimenti processuali indicati in oggetto, un circostanziato rapporto, corredato dai relativi documenti ed atti, in duplice copia, affinché possa tempestivamente provvedersi alla difesa dell'Amministrazione.

In particolare, si rappresenta che per effetto delle recenti modifiche del codice di rito tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio (tra cui quella di prescrizione) devono essere formulate, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 167 cpc, ovvero venti giorni prima della data dell'udienza.

A tal fine si evidenzia la necessità di riportare su tutta la corrispondenza relativa alla presente causa il numero di affare, la Sezione di questa Avvocatura ed il nome dell'avvocato incaricato, per consentire un più veloce scambio delle informazioni ed uno smistamento immediato della corrispondenza in arrivo, segnalando anche il termine di scadenza sopra indicato.

Si chiede, infine, di fornire il nominativo del responsabile della pratica presso codesta Amministrazione, al quale indirizzare la successiva corrispondenza, corredato dell'esatto indirizzo, numero di telefono e di telefax e dell'eventuale e-mail.

In via puramente informale, al fine di rendere più efficace e tempestiva l'attività difensiva, il testo del rapporto, con gli allegati essenziali, dovrà essere anticipato all'indirizzo di posta elettronica sopra indicato, ferma restando la necessità della tempestiva trasmissione del rapporto stesso e della documentazione completa in forma cartacea.

IL SEGRETARIO GENERALE

**TRIBUNALE DI ROMA**  
**ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE**  
**A CARTELLA ESATTORIALE**

**PER:** la **S.I.C. SOCIETÀ ITALIANA CAUZIONI S.P.A. -**  
**Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni**, con sede in  
Roma Via Crescenzo n° 12, Cod. Fisc.: 00907670582 - P. IVA  
00941891004 in persona del Presidente del Consiglio di  
Amministrazione e suo rappresentante legale Dott. Arnold Van  
Den Esschert e la **ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V.**,  
Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Roma Via  
Crescenzo n° 12, Cod. Fisc. e P. IVA 12480730154, in persona  
del Dott. Giuseppe D'Avenio che la rappresenta in virtù di  
delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 - 25/7/2005  
(cfr. doc. 2) rappresentate e difese dall'Avv. Giorgio Vecchione  
ed elettivamente domiciliate presso il di lui Studio in Roma Via  
Giambattista Vico n° 22 il tutto come da delega in calce al  
presente atto

**CONTRO: Il Ministero del Lavoro e della Previdenza**  
**Sociale già Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**

**CONTRO ALTRESI': Il Ministero dello Sviluppo**  
**Economico già Ministero delle Attività Produttive**

**NONCHE' NEI CONFRONTI:** della Gerit SpA subentrata ex  
lege alla Banca Monte dei Paschi di Siena SpA quale  
concessionario del servizio nazionale della riscossione della  
Provincia di Roma

### **CON RIFERIMENTO**

Alla cartella esattoriale di pagamento n° 097 2006 01608131 20 emessa nei confronti della Società Italiana Cauzioni Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. dalla Banca Monte dei Paschi di Siena SpA nella qualità di concessionario del servizio nazionale di riscossione per la Provincia di Roma, ora passato alla Gerit SpA, notificata in data 25 settembre 2006 (doc. 1) in ragione di presunti crediti vantati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero delle Attività Produttive, cartella notificata per la richiesta di complessivi € 1.043.075,75

\* \* \* \* \*

La Società Italiana di Assicurazioni Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. rappresentata e domiciliata come in epigrafe e la Atradius Credit Insurance N.V., società quest'ultima quale cessionaria del portafoglio assicurativo della S.I.C. giusta provvedimento dell'Istituto di Vigilanza sulle assicurazioni private di interesse collettivo del 21/12/2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28/12/2004 (cfr. doc. 3)

### **PREMESSO**

- che in data 25 settembre 2006 è stata notificata alla S.I.C. la cartella esattoriale di pagamento per debiti nei confronti dei sopracitati Ministeri per l'importo complessivo di € 1.043.075,75;

A) che il presunto credito in questione si riferisce quanto ai ruoli

2006/14829 e 2006/14820 alla restituzione di € 44.366,35 e di € 75.468,85 quale ammontare dei contributi erogati per corsi di formazione professionale in favore della A.S.For. Associazione per lo Sviluppo della Formazione, contributi garantiti da polizza fideiussoria emessa dalla concludente Società Italiana Cauzioni (doc. 4 – polizza n° PT4478);

B) che per quanto attiene, invece, ai ruoli 2006/13007 per l'importo di € 3.615,20 il presunto credito di riferisce alla restituzione in forza della garanzia fideiussoria prestata dalla Società Italiana Cauzioni in favore del Ministero dello Sviluppo Economico per la garanzia della realizzazione di un programma agevolato proposto dal Sig. Rossano Mario Francesco titolare della omonima azienda agricola (doc. 5 – polizza n° GE0057492);

C) che infine per quanto attiene al ruolo 2006/13007 per l'importo di € 782.751,64 il presunto credito si riferisce alla revoca, e quindi alla restituzione, dei contributi concessi in favore della Selenet S.r.l. dal Ministero delle Attività Produttive garantiti con la polizza fideiussoria PT0033755 emessa dalla S.I.C. (cfr. doc. 6 – polizza PT0033755);

- che le istanti società dichiarano di proporre, così come a tutti gli effetti propongono, formale opposizione avverso la cartella di pagamento in questione per i seguenti

#### **MOTIVI**

1) Per quanto attiene al credito relativo alla posizione sub A) per

l'importo rispettivamente di € 44.366,35 e di € 75.468,85 le istanti società hanno già proposto opposizione (cfr. doc. 7) avverso il provvedimento ingiuntivo emesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi del Regio Decreto 14/4/1910 n° 639 con atto di citazione notificato in data 13 e 27 dicembre 2005 ed il giudizio pende avanti al Tribunale di Roma sez. 2<sup>a</sup> Civile Rg n° 86816/05 Giudice Istruttore Dott. Curatola, giudizio nel corso del quale alla udienza del 20 ottobre 2006 (cfr. doc. 8) essendo stata proposta domanda di sospensiva della esecutorietà del provvedimento avente carattere ingiuntivo emesso dalla pubblica amministrazione il Giudice si è riservato di provvedere sulla predetta istanza.

In questa sede, fondandosi parzialmente la cartella esattoriale impugnata sulla medesima pretesa creditoria già oggetto dell'ingiunzione e della conseguente opposizione, le concludenti società non possono che ribadire, riproponendoli, tutti i motivi di forma e di merito già dedotti, motivi che in questa sede vengono formalmente ritrascritti.

- **Irritualità del procedimento ingiuntivo adottato e comunque mancanza dei presupposti dello stesso per inesistenza della garanzia fideiussoria.**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si è avvalso per il recupero del preteso suo credito della procedura prevista dal Testo Unico del 14/4/1910 n° 639 che non sembra applicabile alle entrate del tipo di quella di cui al presente procedimento

(recupero nei confronti del fideiussore di parte del contributo erogato a privati del Fondo Sociale Europeo) ma esclusivamente a quelle di natura fiscale e concernenti servizi pubblici erogati dall'amministrazione.

**Inoltre la normativa in questione dovrebbe essere ormai espunta dal nostro ordinamento a seguito dell'abrogazione da parte dell'art. 130 del D.P.R. 28/1/1988 n° 43 (cfr. Cass. 8/6/2000 n° 7801; App. Torino 26/1/2002; Trib. Foggia 28/12/2002 in Rep. 1981-2005 Zanichelli S.p.A.).**

Va sottolineato che la pretesa azionata dal Ministero nei confronti delle concludenti società ha **natura risarcitoria** in quanto si fonderebbe sulla mancata giustificazione di una parte delle spese rendicontate ad opera dell'Istituto beneficiario (A.S.For.).

Invero all'art. 4 delle condizioni generali di assicurazione fu espressamente previsto che l'assicuratore avrebbe garantito al beneficiario Ministero per quanto attiene al pagamento dovuto eventualmente dalla A.S.For. nei limiti del massimale di tutte le somme che il beneficiario avrebbe richiesto a titolo di risarcimento al contraente in conseguenza del mancato adempimento di quest'ultimo agli obblighi assunti.

Ebbene nella fattispecie la quantificazione del preteso danno da parte del Ministero è avvenuta in modo del tutto unilaterale ed autonomo, in carenza di contraddittorio con il fideiussore ed anzi l'Istituto garantito (A.S.For.) ha diffidato le concludenti

società dal procedere al versamento dell'importo escusso sul presupposto che la garanzia fu prestata unicamente per il primo anticipo (versamento effettuato nell'anno 1992) che è stato debitamente quietanzato e non anche con riferimento ai successivi pagamenti che sono stati poi contestati da parte del Ministero (cfr. lettera Avv. Gianfranco Benvenuto del 18/12/2000 - doc. n° 9).

In verità pur non emergendo dalla narrativa del fatto contenuta nelle premesse dell'ingiunzione risulta dalla documentazione relativa al procedimento amministrativo, ed in particolare dalla raccomandata datata 16/10/2000 con la quale il Ministero del Lavoro richiede l'escussione della polizza alla concludente Società Italiana Cauzioni, che nella fattispecie furono erogati complessivamente quattro acconti rispettivamente:

- in data 7/4/1992 per L. 225.000.000;
- in data 14/12/92 per L. 275.000.000;
- in data 20/7/98 per L. 96.113.853;
- in data 22/7/98 per L. 117.472.487.

Questi ultimi versamenti non furono denominati anticipi ma "**SALDO**" (cfr. lettera Ministero del Lavoro del 16 ottobre 2000 - doc. n° 10).

**Ebbene poiché con la polizza furono garantite esclusivamente le anticipazioni, come espressamente indicato nella causale e non anche il saldo, il Ministero non può oggi pretendere la restituzione degli importi che non**



**sono stati ritenuti giustificati come spese e che sono stati oltre tutto erogati non già a titolo di anticipazione quanto piuttosto di saldo.**

Inoltre la durata della polizza era espressamente prevista per il periodo 25/2/92 - 25/2/93 mentre i versamenti in questione sarebbero stati effettuati a distanza di oltre sei anni dal periodo di scadenza di validità della polizza stessa.

A ulteriore dimostrazione della inesistenza della garanzia fideiussoria sta inoltre la circostanza che i versamenti de quo a titolo di saldo sono stati effettuati ben oltre il termine fissato per la realizzazione del progetto, termine che era stato indicato nel periodo 1/1/91 - 31/12/1992 (cfr. doc. n° 11 lettera del 31/10/91 del Ministero del Lavoro all'A.S.For., e verifica amministrativo-contabile del progetto del 3/2/97 - doc. n° 12).

Anche l'ammontare del massimale previsto nella polizza fideiussoria L. 500.000.000 conferma, seppur indirettamente, la circostanza che **la garanzia era stata prestata per le sole anticipazioni e non anche per il saldo** che sarebbe stato erogato al termine dell'attività dell'associazione ed infatti l'importo di L. 500.000.000 coincide non casualmente con i primi due anticipi rispettivamente di L. 225.000.000 e di L. 275.000.000 che furono erogati rispettivamente in data 7/4/1992 e 14/12/1992.

Inoltre manca nella fattispecie il presupposto necessario per avanzare una richiesta di pagamento nei confronti del

**fideiussore: manca cioè un formale provvedimento di revoca di parte dei finanziamenti concessi essendo stati erogati gli importi non solo degli acconti ma anche a saldo allorquando era ampiamente scaduto il periodo fissato per l'espletamento dell'attività che avrebbe dovuto essere comunque ultimata entro il 31/12/1992.**

In base alle suddette contestazioni già esplicitate all'amministrazione dalla opponente e ribadite nel giudizio di opposizione all'atto ingiuntivo emesso dall'amministrazione e reiterate in questa sede si deve dunque concludere che sono insussistenti o comunque venuti meno tutti i presupposti che avrebbero legittimato la richiesta di pagamento a carico del fideiussore e, quindi, l'emissione della cartella esattoriale per l'importo richiesto.

- **Decadenza dalla garanzia fideiussoria per mancata proposizione delle istanze ex art. 1957 c.c.**

Senza pregiudizio di quanto suddetto non risulta che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali abbia comunque proposto nel termine previsto dall'art. 1957 c.c., e cioè di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, che nella fattispecie dovrebbe coincidere a tutto concedere al massimo con la data di compimento della verifica contabile-amministrativa finale presso l'A.S.FOR (effettuata nell'anno 2000 - cfr. lettera del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale del 31/3/2000 - doc. n° 13) con la conseguenza che il fideiussore (S.I.C. e Atradius)

non può ritenersi più obbligato alla prestazione della garanzia.

Il Ministero è pertanto decaduto dal diritto ad essere indennizzato dalle concludenti in applicazione di quanto previsto dall'art. 1957 c.c.

- **Richiesta di interessi illegittima.**

Salve ed impregiudicate tutte le predette eccezioni si deve rilevare che vengono comunque richiesti interessi non dovuti sia per quanto si riferisce alla debenza (mancanza di un formale provvedimento di costituzione in mora che legittimi la loro decorrenza) e sia per quanto attiene al tasso, che viene indicato in una misura ingiustificatamente eccedente quello legale.

- **Prescrizione di ogni credito.**

In via subordinata qualora dovesse ritenersi per un qualsiasi motivo che sussiste la garanzia e comunque che non si è verificata la decadenza del Ministero dal diritto di ottenere il pagamento nei confronti della Società Italiana Cauzioni nonostante l'infruttuoso decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c., deve in ogni caso eccepirsi, qualora si ritenga la natura prevalentemente assicurativa della prestazione delle concludenti, la prescrizione di ogni e qualsiasi diritto dello stesso Ministero per essere ampiamente decorso il termine annuale entro il quale doveva essere richiesto il pagamento stesso.

\* \* \* \* \*

2) Per quanto si riferisce, invece, alla posizione sub B) si

osserva che il presunto credito scaturirebbe dalla polizza fideiussoria n° GE0057492 (cfr. doc. 5 sopra indicato) che il contraente Sig. Mario Francesco Rossano ebbe a stipulare con le concludenti società al fine di garantire la propria volontà di realizzare un programma agevolato con i contributi del Ministero dell'Industria.

Peraltro detta polizza fu emessa per la durata complessiva di un anno e precisamente dal 27/10/2000 al 27/10/2001, mentre il provvedimento del Ministero che revocava le agevolazioni concesse alla azienda fu emesso soltanto in data 8/3/2005 (cfr. doc. 14 copia decreto di revoca e doc. n° 15 copia lettera di trasmissione del decreto di revoca in data 10/5/2005) e, quindi, a distanza di quasi quattro anni dalla emissione della polizza, **ben oltre il periodo di efficacia della garanzia prestata essendo previsto da un lato dalle condizioni generali di polizza che la garanzia sarebbe cessata alla scadenza della stessa polizza (cfr. art. 1 delle C.G.A.) e dall'altro nel testo dattiloscritto allegato alla polizza stessa che la garanzia fideiussoria sarebbe comunque durata al massimo per 36 mesi dalla data di efficacia del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni, decreto che nella fattispecie risulta essere stato emesso con DM n° 91598 del 9/4/2001 (vedi premesse della revoca).**

Le concludenti società ebbero peraltro a significare al Ministero l'avvenuta cessazione della garanzia già con lettera

raccomandata del 27/1/2006 (cfr. doc. n° 16).

\* \* \* \* \*

3) Per quanto riguarda, infine, la posizione sub C che rappresenta l'importo di maggiore entità riportato dalla cartella esattoriale si deve eccepire la illegittimità del procedimento adottato dal Ministero (emissione di cartella esattoriale) e la circostanza che lo stesso Ministero ha sicuramente violato i propri obblighi di buona fede in executivis previsti dagli artt. 1227 e 1206 c.c.

Ed infatti il Ministero soltanto in data 17/10/2006 ebbe a comunicare il provvedimento amministrativo da cui si evince la formale rinuncia manifestata in data 3 agosto 2005 della obbligata principale Selenet alle agevolazioni.

La comunicazione alla concludente di una così rilevante circostanza e del relativo decreto di revoca delle agevolazioni avvenne, quindi, a distanza di oltre un anno dall'avvenuta conoscenza da parte del Ministero (cfr lettera Ministero del 17/10/2006 doc. 17 e allegato decreto di revoca del 20/10/2005 doc. 18).

**Ebbene non vi è dubbio che un così rilevante ritardo da parte del Ministero nella comunicazione del provvedimento di revoca (emissione del 20/10/2005 e comunicazione del 17/10/2006) abbia arrecato gravissimo pregiudizio alle ragioni delle concludenti società che ove fossero state tempestivamente informate della circostanza e del relativo**

**provvedimento emesso da parte della pubblica amministrazione dal quale scaturiva l'obbligo di provvedere alla restituzione dell'importo garantito avrebbero potuto porre in essere le azioni previste dall'art. 1953 c.c. agendo immediatamente nei confronti dell'obbligato principale al fine di ottenere la propria liberazione od in mancanza le garanzie necessarie per assicurarsi il soddisfacimento delle proprie ragioni di regresso.**

Ciò in particolare modo nella fattispecie laddove le rilevazioni compiute dalla D&B ai fini della valutazione del rischio evidenziano che l'indicatore di rischio per la società Selenet ha subito un incremento notevole dall'anno 2005 all'anno 2006 raddoppiandosi dal coefficiente 2 a quello 4 (cfr. rapporto della D&B del 27/10/2006 doc. 19).

Anche per tale credito per i motivi esposti è pertanto illegittima l'emissione della cartella esattoriale.

Tutto ciò premesso e considerato le istanti società chiedendo fin da ora che l'adito Tribunale sospenda l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento impugnata e comunque il procedimento coattivo di riscossione ricorrendone gravi e giustificati motivi in relazione a tutto quanto esposto nel presente atto

#### **CITANO**

- I) Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale già Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in persona del Ministro pro tempore presso l'Avvocatura Generale dello

Stato in Roma Via dei Portoghesi n° 12

- 2) Il Ministero dello Sviluppo Economico già Ministero delle Attività Produttive in persona del Ministro pro tempore presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma Via dei Portoghesi n° 12 nonché
- 3) Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale già Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in persona del legale rappresentante pro tempore nella sua sede in Roma Via Fornovo n° 8 palazzina A piano 2°
- 4) Il Ministero dello Sviluppo Economico già Ministero delle Attività Produttive in persona del legale rappresentante pro tempore nella sua sede in Roma Via Veneto n° 33 – 00187 cap

5) la Gerit SpA subentrata ex lege alla Banca Monte dei Paschi di Siena SpA quale concessionario del servizio nazionale delle riscossione della Provincia di Roma in persona del suo legale rappresentante pro tempore nella sua sede in Roma Via dei Normanni n° 5 – cap 00184

a comparire innanzi al Tribunale di Roma nei suoi noti uffici, Sezione e Istruttore designandi ai sensi dell'articolo 168 bis c.p.c., alla udienza che sarà tenuta il **27 marzo 2007** alle ore di rito, con invito a costituirsi nei termini e nelle forme stabilite dall'articolo 166 c.p.c. e quindi almeno 20 giorni prima dell'udienza suddetta, e con avvertimento che la mancata costituzione e/o la costituzione oltre i termini comporterà le

decadenze di cui all'art.167 c.p.c, e che non comparendo si procederà in loro contumacia per ivi sentire accogliere le seguenti

### CONCLUSIONI

Piaccia all'On.le Tribunale, contrariis rejectis, preliminarmente:

- sospendere l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento impugnata e comunque il procedimento coattivo di riscossione ricorrendone gravi e giustificati motivi;
- nel merito dichiarare non dovuti gli importi richiesti ed annullare pertanto la cartella esattoriale impugnata.

Il tutto con vittoria di spese, competenze, onorari, spese generali, IVA e CAP di causa.

Con ogni riserva in ordine alla produzione di documenti ed alle deduzioni istruttorie nei concedendi termini di legge.

*Ai fini del pagamento del Contributo Unificato di cui alla Legge 488/99 si dichiara che il valore del presente procedimento è di valore superiore ad € 520.000,00.*

Si producono:

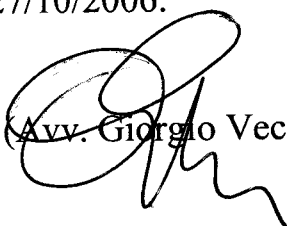
- 1) copia cartella esattoriale n° 097 2006 01608131 20 emessa nei confronti della Società Italiana Cauzioni Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. dalla Banca Monte dei Paschi di Siena SpA nella qualità di concessionario del servizio nazionale di riscossione per la Provincia di Roma ora passato alla Gerit SpA, notificata in data 25 settembre 2006;



- 2) copia delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 - 25/7/2005 della Atradius;
- 3) copia provvedimento dell'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private del 21/12/2004 in Gazzetta Ufficiale del 28/12/2004;
- 4) copia polizza fideiussoria n° PT4478;
- 5) copia polizza fideiussoria n° GE0057492;
- 6) copia polizza fideiussoria n°PT0033755;
- 7) copia citazione in opposizione a ingiunzione notificata il 13 e 27 dicembre 2005;
- 8) copia verbale udienza del 20/10/2006;
- 9) copia lettera Avv. Gianfranco Benvenuto del 18/12/2000;
- 10) copia lettera Ministero del Lavoro del 16 ottobre 2000;
- 11) copia lettera del 31/10/91 del Ministero del Lavoro all'A.S.For.;
- 12) copia verifica amministrativo-contabile del progetto del 3/2/97;
- 13) copia lettera del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale del 31/3/2000;
- 14) copia decreto di revoca agevolazioni a Sig. Rossano Mario Francesco del 8/3/2005;
- 15) copia lettera di trasmissione decreto di revoca relativo a Rossana Mario del 10/5/2005;
- 16) copia lettera raccomandata del 27/1/2006 della Atradius al Ministero;

- 17) copia lettera Ministero del 17/10/2006;
- 18) copia decreto di revoca del 20/10/2005;
- 19) copia rapporto della D&B del 27/10/2006.

Roma, 20 novembre 2006

  
(Avv. Giorgio Vecchione)

#### DELEGA

I sottoscritti Arnold Van Den Esschert e Giuseppe D'Avenio rispettivamente quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della S.I.C. - SOCIETÀ ITALIANA CAUZIONI S.P.A., e quale rappresentante in virtù di delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 - 25/7/2005 della ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V. Rappresentanza Generale per l'Italia delegano a rappresentare e difendere le predette società con ogni facoltà di legge nel presente giudizio in ogni sua fase e grado e quindi anche in appello e con espressa facoltà di proporre o resistere a gravami opposizioni reclami, di riscuotere e quietanzare somme di procedere in via esecutiva, di chiamare terzi in causa di estendere e ridurre le domande di proporre nuove domande ed eccezioni, di transigere e/o conciliare l'Avv. Giorgio Vecchione eleggendo domicilio presso il suo Studio in Roma Via Giambattista Vico n° 22.

Roma, 20 novembre 2006

S.I.C. - SOCIETÀ ITALIANA CAUZIONI S.P.A.

S.I.C. - SOCIETÀ ITALIANA CAUZZANI SPA

(Arnold Van Den Esschert)

ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V. Rappresentanza

Generale per l'Italia

(Giuseppe D'Avenio)

V° per autentica delle soprascritte firme

(Avv. Giorgio Vecchione)

Si notifichi al Ministero dello Sviluppo Economico già  
Ministero delle Attività Produttive in persona del Ministro pro  
tempore presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma Via  
dei Portoghesi n° 12

Copia Multiplo

Mani

Settore **6**  
Zona **104****Cronologico 08/007810/A/002/D**Roma 23/11/2006 **Urgente Urgente**Istante **ATRADIUS CREDIT INSURANCE**Anno **2006**ID Pratica **007810**Sub **2/5**

Specifica Atto

Tasse erariali in abbonamento al bollo	<b>Diritti</b>	€ 11,63
	<b>Trasferta (6km)</b>	€ 13,24
	<b>Erario 10%</b>	€ 1,32
	<b>Totale</b>	€ 26,19
	<b>Postali</b>	€ 0,00
	<b>Totale Gen.</b>	€ 26,19
	<b>L'UFFICIALE GIUDIZIARIO</b> f.to ROSI DANIELA	

## Relazione di notificazione

Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico presso la Corte di Appello di Roma, ho notificato il presente atto, nei modi di legge previsti dagli art. 137 e segg. c.p.c., al **Sig. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO GIÀ MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE IN PERS MINISTRO PT C/O AVV. GEN. STATO, VIA PORTOGHESI, 12 - ROMA**, mediante consegna di copia conforme all'originale, a mani di persona qualificatasi per

☐ Incaricato ricezione atti ☐ Portiere ☐ Vicino di casa ☐ Impiegato dip.te, t.q.  
capace e convivente, che si incarica della consegna in precaria assenza sua e dei familiari.

Roma, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

☐ Atto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c.

Ai sensi dell'art. 140 c.p.c., curando il deposito della copia in busta sigillata completa di numero cronologico, nella Casa Comunale di Roma, per non aver potuto consegnare l'atto all'indicato domicilio e per l'assenza di persone idonee cui poter consegnare l'atto.

Roma, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

\* \* \* Rapporto Risultato Trasm. (TX da Memoria) ( 3.Apr. 2007 10:13 ) \* \* \*

1) AGS 0668897608  
2)

Data/Ora: 3.Apr. 2007 10:09

Arch	Nr. Modo	Destinazione	Pag.	Esito	Pag. Non TX
	1990 TX da memoria	0636754561	P. 15	OK	

Causa d'errore  
E.1) Riappeso  
E.3) Non risp.E.2) Occupato  
E.4) Fax scolleg

*Roberta Tortora*  
Per il Vice Avvocato Generale  
Giorgio D'Annato  
L'Avvocato incaricato  
Roberta Tortora

Si trasmette nuovamente la nota n. 149327/2006 del 19.12.2006, con l'atto di citazione allegato.

OGGETTO: S.L.C. c/ Miro Lavoro. Udienza 23.5.2007.

Risposta a nota 17/VI/0009111 del 29.3.2007

Si prega di indicare nella successiva corrispondenza i dati sopra riportati

Roma,  
Partenza N.  
Tipo Affare Ct 49513/06 Sez. III  
Avv. R. Tortora

Via del Portoghese, 12 -  
00186 ROMA

Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale

Dl. Cen. per le Politiche per

l'Orientamento e la Formazione

Div. VI (Vigilanza e controllo)

Via Portoghesi, 8

00192 ROMA

36754561

TELEFAX

TELEFAX

03/04/2007-41326 P